



Comune di Melilli

3° Settore Polizia Municipale

CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO .

ART. - 1 - OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto la cattura, custodia, cura e il mantenimento dei cani randagi presenti nel territorio comunale, i trasporti per la sterilizzazione e reimmissione nel territorio dei medesimi e il prelievo delle carcasse di animali deceduti nella struttura e/o rinvenuti nel territorio comunale.
2. L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata mediante procedura aperta e secondo quanto previsto nell'avviso di gara.

ART. - 2 - DURATA E COSTI

1. L'appalto avrà durata anni 2 (due). E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per un periodo massimo di ulteriori anni 2 (due) alle stesse condizioni, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.
2. Il servizio in oggetto è previsto per un numero **massimo di 460 animali**, salvo quanto previsto all'art.7, co.3.
3. L'importo a base d'asta stimato per i servizi in oggetto **per anni due** è € **983.000,00 (Novecentoottantatremila)** più IVA 22%, calcolato sulla base di una stima ponderata di tutti gli interventi effettuati negli anni 2012/2013/2014 e tenendo conto delle economie di scala per accorpamento di più servizi.

4. Si precisa inoltre che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art. 26 del D. lgs. n. 81/08) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

ART. - 3 - INTERVENTI

1. L'affidatario s'impegna ad eseguire la cura, la custodia e il mantenimento degli animali attualmente presenti nei due canili convenzionati con il comune e sino ad un numero massimo di **460 (quattrocentosessanta) unità**, sin dal giorno della presa in carico. Si impegna ad eseguire la cattura, il trasporto ed il ricovero di cani nella struttura convenzionata, compreso nell'importo di aggiudicazione di un numero di **144 unità annue (centoquarantaquattro)** sono calcolate sulla base della statistica degli anni 2012/2013/2014. Si considera una unità, al fine del precedente computo, l'intervento atto al prelievo di cucciolate con più cuccioli. Sono altresì comprese in eguale numero **144 unità annue (centoquarantaquattro)** le eventuali reimmissioni in territorio dopo l'avvenuta sterilizzazione. Si impegna altresì ad effettuare la rimozione delle carcasse animali e la pulizia dei luoghi del rinvenimento per il conferimento e la termodistruzione, anche degli animali deceduti in canile, in struttura autorizzata compreso nell'importo di aggiudicazione, per un numero di **240 (duecentoquaranta)**. Tali unità sono calcolate su base statistica anni 2012/2013/2014. Gli importi corrisposti verranno liquidati a presentazione fattura ed in base alle effettive prestazioni rese così come da tabella appresso specificata. ***Ad ogni modo verranno mensilmente liquidate le prestazioni unitarie singolarmente rese e regolarmente documentate.*** Qualora il numero di interventi ecceda quello stabilito dal presente bando, si potrà liquidare sino alla concorrenza delle somme stanziare rimanendo a carico della ditta ogni ulteriore ed eccedente prestazione relativa all'accalappiamento ed al prelievo di carcasse animali.
2. L'intervento per la cattura dovrà essere effettuato entro un'ora successiva alla segnalazione ricevuta da parte degli uffici Comunali competenti da individuarsi nel Comando di Polizia Municipale e negli altri eventuali soggetti designati all'uopo dal medesimo ufficio e allo stesso sottoposti. A tal fine, il concessionario dovrà indicare un numero di telefonia mobile e uno di telefonia fissa ai quali si renderà reperibile 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Si precisa che nessun servizio oggetto del presente appalto sarà remunerato se l'intervento viene fatto in violazione della presente disposizione e, in particolare, in ogni caso in cui la segnalazione ricevuta dal concessionario risulti provenire, anche sulla base di successivi controlli, da soggetto diverso da quelli indicati nel presente comma. All'atto della cattura, alla presenza del personale addetto di Polizia Municipale, l'appaltatore verificherà in loco immediatamente se l'animale sia dotato di segno di riconoscimento (microchip, mediante lettore

apposito o altro) ed in caso affermativo ne farà segnalazione immediata all'ASP di Siracusa che gestisce l'anagrafe canina informatizzata per gli adempimenti di competenza e al competente ufficio Comunale. Il concessionario provvederà alla stesura di apposito verbale delle operazioni - cd scheda di cattura - che il personale addetto di PM, presente sui luoghi, dovrà controfirmare. Il verbale contiene la descrizione dell'intervento (identificazione di chi ha richiesto l'intervento e di chi ha partecipato al medesimo, luogo e tempo dell'intervento, dati identificativi dell'animale catturato).

Qualora l'intervento non porti alla cattura dei randagi segnalati dovranno essere effettuati dalla ditta appaltatrice successivi sopralluoghi ed interventi fino alla cattura che, quando necessario, potrà essere effettuata con prodotti narcotizzanti da personale abilitato secondo normativa vigente. Gli interventi che non portano alla cattura di animali, non concorrono al computo delle unità comprese nel capitolato d'appalto rimanendo a carico dell'impresa.

3. A cattura avvenuta e dopo aver informato il servizio Veterinario dell'ASP locale per i controlli di competenza, l'affidatario provvederà per ciascun animale alla microchippatura (se necessaria) alla profilassi, alla pulizia periodica, alle eventuali cure ed alla custodia fino al momento della restituzione al proprietario o ad eventuale adozione o alla reimmissione nel territorio.

4. Gli interventi di sterilizzazione, finalizzati alla reimmissione nel territorio, verranno stabiliti di concerto dall'Amministrazione e l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP competente.

5. L'area che forma oggetto del presente appalto è l'intero territorio comunale. Si precisa che non verranno remunerate le prestazioni (in particolare quelle di cattura dei randagi e di rinvenimento delle carcasse) che, anche a seguito di specifici controlli posti in essere dalla Amministrazione, risultino essere eseguite fuori dal territorio comunale o eseguite senza disposizione dell'ufficio preposto.

6. La rimozione delle carcasse animali dovrà avvenire entro un'ora dalla richiesta dell'ufficio competente Polizia Municipale. Anche in tali ipotesi l'appaltatore è tenuto a redigere apposita scheda di rinvenimento della carcassa allegando alla stessa documentazione fotografica, specificando il soggetto autorizzato che ha effettuato la segnalazione, i soggetti intervenuti, il tempo e i luoghi del servizio, le operazioni successive al prelievo della carcassa e in particolare le modalità di conservazione, custodia temporanea e trasporto della medesima.

7. Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore, nell'osservanza della normativa di settore, con i propri mezzi tecnici, con proprio personale adeguatamente formato e specializzato, mediante la propria organizzazione e a suo rischio.

Tabella costi per singolo intervento iva esclusa

Tipologia Intervento	Costo per singolo intervento iva esclusa	
Catture cani	€ 27,7	
Mantenimento cani giornaliero	€ 2,80	
Raccolta trasporto con incenerimento carcasse animali deceduti.	carcasse canine	€ 190,00
	carcasse canine decedute in canile	€ 100,00
	Carcasse ovine caprine suine	€ 300,00
	Carcasse bovina ed equina	€ 430,00
	Carcasse feline	€ 150,00

ART- 4- CONDIZIONI DI CONSEGNA

1. I cani catturati, che non risultino iscritti all'anagrafe, se non reclamati entro trenta (30) giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche degli animali. Per quelli iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore, il termine previsto dal presente comma decorre dalla data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cattura o ritrovamento dell'animale inviata a cura dell'Area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l'anagrafe.

2. L'affidatario s'impegna ad accogliere, alle condizioni del presente capitolato, dall'inizio del servizio tutti i cani ospitati nella struttura precedentemente convenzionata, anche se eccedenti il numero dei cani previsti in convenzione e provvederà ad effettuare il trasferimento, a propria cura e spese, entro il termine massimo di giorni sette dalla consegna del servizio medesimo.

3. L'Ufficio preposto vigilerà sulle operazioni di trasferimento degli animali da un canile all'altro e redigerà apposito verbale.

ART. - 5 - REQUISITI DELLA STRUTTURA

1. L'affidatario mette a disposizione un canile, autorizzato dagli organi competenti, costruito o adeguato secondo quanto previsto dal D.P.R.S. n. 7/2007 e della Legge Regionale n°15 del 03/07/2000. In particolare, deve essere provvisto di:

- sezione per animali sottoposti ad osservazione sanitaria;
- di superfici coperte da materiali non nocivi e con pavimenti tali da consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio, muniti di griglie di scarico posizionate all'esterno dell'area di confinamento;
- di superfici scoperte per ospitare e far sgambare gli animali;
- di recinti o paddok per consentire la più ampia possibilità di movimento, di socializzazione e di espressione dei loro bisogni etologici;
- spazi adeguati per cure, interventi e degenza di animali incidentati o feriti;

2. Il canile, ombreggiato perimetralmente con idonea alberatura sempreverde, deve essere provvisto di box singoli e/o collettivi, di dimensioni a norma di legge, per un terzo coperti e costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche, facilmente disinfettabili e disinfestabili, provvisti di bocchetta d'acqua potabile erogata permanentemente o contenitori di acqua potabile in numero sufficiente per i cani presenti, di ciotola in acciaio inossidabile per gli alimenti – fissa o mobile e lavata quotidianamente - di pedane rialzate o di cuccie, e di box d'isolamento per ospitare cani morsicatori o affetti da particolari malattie da tenere in osservazione, così come prevede il regolamento veterinario.

3. In ogni caso le aree di ricovero degli animali devono essere dotate di accorgimenti infrastrutturali (pedane, scale, passerelle, etc...) o anche materiali e tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale dell'animale.

4. Deve, inoltre, disporre di:

- a)**- attrezzature adeguate al fabbisogno;
- b)**- presenza in loco di un medico veterinario libero professionista o ambulatorio veterinario di riferimento reperibile h 24;
- c)**- un ambulatorio autorizzato dove si potranno esercitare l'assistenza sanitaria e un servizio di primo soccorso per gli animali feriti o malati ospiti del canile stesso e provvisto di idonea strumentazione e attrezzatura da utilizzare anche da parte del personale dell'ASP Veterinaria ai fini di sterilizzazione e microchippatura;
- d)**- locali per degenza dei randagi sottoposti a sterilizzazione;
- e)**- adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa;
- f)**- zona destinata ai cuccioli adeguatamente riparata e idonea alle esigenze degli stessi;

5. In ogni caso n. 2 box devono essere riservati per particolari esigenze igienico-sanitarie o di pericolo pubblico segnalate dal Servizio veterinario dell'ASP locale;

6. L'alimentazione sarà indicata, per qualità-composizione e capacità organolettiche, dal libero professionista veterinario della struttura, in relazione alla necessità del soggetto, adulto o cucciolo, con mangimi completi disponibili in commercio e di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata;
7. I ricoveri di animali fatti in proprio dall'affidatario, in aggiunta ai posti richiesti dall'amministrazione comunale, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dagli organi sanitari competenti;
8. Gli animali catturati nel territorio comunale di Melilli dovranno essere tenuti separatamente da altri cani ricoverati nella struttura per conto di altri Enti o per la ditta stessa e sarà loro dedicata una sezione specifica della struttura;
9. La zona adibita a isolamento deve avere le caratteristiche di una struttura chiusa con ambiente controllato e deve consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale dei soggetti ospitati;
10. La prestazione del servizio in parola deve essere svolta in apposite strutture aventi destinazione a canile rifugio, munite delle necessarie autorizzazioni all'espletamento di detto servizio e certificazione di idoneità sanitaria per i canili interessati, anche con possibilità di ATI (Associazioni Temporanee di Impresa) per un numero complessivo di **almeno 460 posti cane**;

ART. - 6 - COMPITI DELL'AFFIDATARIO

Il concessionario, nell'espletamento delle prestazioni comprese nel servizio in oggetto, deve:

6.1. - Cattura randagi

Effettuare la cattura dei cani segnalati delle cucciolate e provvedere al loro trasporto presso il canile secondo sistemi indolori e secondo le metodologie previste dalla legge, ricorrendo a sostanze narcotizzanti qualora necessario ad opera di soggetti abilitati a tale pratica;

6.2. Smaltimento delle carcasse presenti sul territorio municipale e di quelle degli animali deceduti nella struttura;

a) Trasporto per lo smaltimento degli animali deceduti nella struttura;

b) Raccolta e trasporto per lo smaltimento (oltre che pulizia della sede di rinvenimento) di carcasse animali (canina, ovina/caprina/suina, bovina/equina, felina) d'ogni genere, dietro presentazione all'ufficio comunale di copia del modello DDT - CE/1774/2002.

Tenuto conto del numero di animali trattati complessivamente nell'ultimo biennio si stabilisce un numero di interventi compresi in convenzione per la termodistruzione di **240 animali** a prescindere dal tipo.

6.3. Reimmissione

Effettuare il trasporto di animali nei casi di reimmissione, provvedendo all'inserimento dei cani nei siti stabiliti con la Direzione dell'Ufficio competente nel limite compreso nell'importo di aggiudicazione di **144 unità annue (centoquarantaquattro)**;

6.4. Custodia, assistenza sanitaria, profilassi, e alimentazione dei cani catturati e ospitati nella struttura

a) Provvedere al mantenimento e alla somministrazione giornaliera dei pasti, alla disponibilità quotidiana di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi e alla tolettatura;

b) Provvedere con una adeguata assistenza sanitaria al periodo di degenza degli animali feriti, incidentati o malati; in particolare nel caso di cane incidentato dovrà essere trattato da personale veterinario prontamente reperibile nei tempi stabiliti per gli interventi al fine di praticare le cure necessarie;

c) Sostenere gli oneri relativi alle spese per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale che si rendessero necessari per interventi terapeutici o

chirurgici in loco provvedere ed esame sierologico obbligatorio per la leishmaniosi (zoonosi). Secondo le seguenti specifiche:

- 1) Locazione in uso ambulatorio veterinario;
- 2) Competenze per le prestazioni medico veterinarie;
- 3) Stesura cartelle cliniche;
- 4) Terapia post operatoria;

per garantire una buona qualità di vita agli animali ammalati nonché per il ripristino del benessere fisico degli stessi ai fini della reimmissione nel territorio, previa presentazione di relazione medica relativa alla malattia e alla terapia necessaria. La somma di aggiudicazione si intende comprensiva di tutti i trattamenti sanitari necessari.

Rimane inoltre a carico dell'appaltante:

- d) L'effettuare periodiche disinfestazioni per i parassiti esterni e trattamenti antiparassitari;
- e) Garantire la somministrazione dei farmaci dei vaccini e l'esecuzione di interventi chirurgici, qualora necessari;
- f) Segnalare, in tempi brevissimi, tramite il veterinario libero professionista della struttura i casi di malattie e sofferenze dei cani ospitati che, se incurabili, saranno soppressi in modo esclusivamente eutanasico dal servizio veterinario dell'ASP competente;
- g) Effettuare all'atto della cattura gli adempimenti necessari per identificare l'animale ed ottemperare immediatamente all'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina, se randagio e, nel caso lo stesso risultasse già microchippato segnalarlo all'ufficio comunale competente per i provvedimenti;
- h) Assicurare il controllo sanitario degli animali in raccordo con le strutture sanitarie pubbliche competenti territorialmente facendosi carico, ricomprendendo tale spesa nell'importo di aggiudicazione, nel caso in cui il canile sia ubicato al di fuori della competenza dell'ASP 8 Siracusa, di sterilizzare sia tutti gli animali che sono presenti nella struttura, sia quelli che saranno catturati nel corso della durata dell'appalto.

6.5. Tenuta dei registri:

A) Schede di cattura cani randagi e rinvenimento carcasse

Redigere i verbali delle operazioni di cui all'art. 3 co. 2 e co. 6 del presente capitolato che devono essere tenuti con cura presso la sede della ditta aggiudicataria e inviati in copia, vidimata dal rappresentante legale o dal soggetto delegato dal medesimo con atto notificato alla stazione appaltante, con cadenza settimanale all'ente appaltante, ufficio Polizia Municipale o altro ufficio appositamente individuato dall'A.C.

B) Registro di carico e scarico.

Registrare su apposite schede tutti gli elementi ritenuti validi per l'identificazione del cane catturato, quali:

- a) la data di ingresso, di affidamento, di decesso, di restituzione, qualora di proprietà, e di reimmissione;
- b) il trattamento sanitario praticato;
- c) le caratteristiche somatiche;
- d) il numero di matricola del canile;
- e) i dati individuali dell'anagrafe canina tramite microchip ;

Fornire, con cadenza mensile - mediante plico inviato con raccomandata o brevi mani - copia delle predette schede identificative degli animali, predisposte dal canile, all'ufficio comunale competente nonché copia delle schede cliniche con l'indicazione delle patologie riscontrate e le terapie prescritte ed applicate e dei vaccini effettuati, validate dai veterinari dell'ASP, in uno ai farmaci consigliati ed utilizzati;

Trasmettere, tempestivamente e non oltre il termine di tre giorni, le schede di adozione, di decesso o di reimmissione all'ufficio comunale competente, complete dei dati identificativi (n. matricola canile e n. di codice identificativo del cane, data dell'adozione e dati dell'adottante, data e causa del decesso, data e sito di reimmissione ed eventuale nominativo di responsabile).

Predisporre idonea documentazione fotografica a colori di tutti gli animali ricoverati da allegare alle schede identificative sia in cartaceo sia in files digitali da fornire agli uffici comunali competenti;

C) Relazione mensile sull'attività svolta al Comune e all'ASP

Redigere apposita relazione mensile rappresentativa dell'attività svolta e concernente: gli interventi di cattura dei cani randagi, il prelievo e il trasporto delle carcasse, le modalità di cura e custodia dei cani ospitati nella struttura, le emergenze sanitarie eventualmente registrate, i rapporti con le associazioni di volontariato, le iniziative organizzate per la sensibilizzazione della cittadinanza circa il problema del randagismo e dell'abbandono degli animali, le pratiche di affidamento degli animali a terzi.

6.6. Interventi straordinari

A richiesta scritta del comune, nel caso eccezionale in cui l'ASP non possa provvedere alla microchippatura e sterilizzazione degli animali catturati, e salvo visto di conformità della stessa ASP Sanitaria, i prezzi da applicare a favore dell'aggiudicatario che interverrà in via sostitutiva con proprio personale autorizzato saranno i seguenti:

- 1) tatuaggio identificativo con microchips fornito dall'ASP veterinaria al costo di € 4,00 iva inclusa;
- 2) sterilizzazione dei cani accalappiati mediante tecnica chirurgica maschi €52,00 iva inclusa femmine €78,00 iva inclusa salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 6.4 lettera h ;

6.7. Personale impiegato nella struttura ed esterno

- a. Garantire un numero adeguato di unità di personale in funzione del numero di animali ricoverati per l'espletamento delle attività necessarie. I nominativi degli operatori utilizzati devono essere comunicati, per iscritto, prima dell'inizio del servizio, al Comune con apposito elenco da aggiornare in caso di variazione, specificando mansioni e unità operativa di attribuzione.
- b. Disporre l'apertura al pubblico della struttura, al fine di favorire le adozioni degli animali ivi ospitati, almeno 2 ore al giorno, compresi i festivi e con almeno tre aperture settimanali pomeridiane di almeno 2 ore con al massimo un giorno di chiusura al pubblico.
- c. Avere la disponibilità nella struttura del veterinario libero professionista.
- d. Predisporre iniziative, con cadenza almeno semestrale, per permettere la visione dei cani ed al fine di incentivare le pratiche di adozione, dando la precedenza ai cuccioli di cane che devono essere adottati nel più breve tempo possibile dal loro ingresso nel canile, coinvolgendo le associazioni animaliste e dandone opportuno avviso all'ufficio competente.
- e. Indicare, su apposito sito Internet linkato con quello del Comune di Melilli e con apposita tabella segnaletica viaria, che il canile è in convenzione con il Comune di Melilli per il servizio di che trattasi, pubblicizzando presso il canile e nel sito internet appositamente creato dalla ditta aggiudicataria, le foto dei cani adottabili unitamente alle loro caratteristiche fisiche e caratteriali.
- f. Permettere l'accesso regolamentato nella struttura (attraverso la predisposizione di un apposito regolamento di accesso ai non addetti ai servizi) ai volontari delle associazioni zooofile e animaliste riconosciute o iscritte all'albo regionale delle associazioni, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti come prevede l'art.2, co. 371 della legge n.244\2007, nonché per il controllo della gestione della struttura ai sensi dell'art.13 della l.r. n.15/2000.
- g. Assicurare la pronta reperibilità ed effettività del servizio nell'arco delle 24 ore giornaliere compresi i giorni festivi assicurando tempi di intervento sui luoghi di max un ora.
- h. Assicurare un periodo adeguato di sgambamento per tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, per compatibilità fra gli stessi e tenendo conto del numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili e con l'ausilio dei volontari.
- i. Disporre di un numero adeguato di personale competente all'accalappiamento e preparato professionalmente nonché di automezzi e strumentazioni idonee.
- l. promuovere iniziative per l'affidamento dei cani abbandonati e/o smarriti, mediante ore di lezione svolte nelle varie scuole del comune per promuovere campagna di sensibilizzazione per l'adozione dei cani ospitati.

ART. - 7 - MODALITA' RICOVERI

1. La cattura e il ricovero sono assunti in relazione alla richiesta di intervento che perverrà esclusivamente dal Competente Ufficio già indicato all'art. 3 co. 2 con particolare riguardo e con la precedenza alle fattispecie di seguito elencate:

A. cane morsicatore;

B. cane traumatizzato o incidentato;

C. cane circolante in branco e pericoloso per l'incolumità pubblica o la viabilità;

D. cane portatore di evidenti malattie;

E. cane in evidente stato di costrizione e a cui viene impedita capacità di movimento e sostentamento, le altre ipotesi di cattura sono subordinate alla disponibilità di posti cane nel canile;

2. Verificate le circostanze su esposte, il preposto ufficio disporrà il ricovero presso la struttura della ditta affidataria.

3. I superiori interventi, qualora le presenze in canile superino il numero concordato di 450 cani, sono formalizzati con appositi provvedimenti adottati dall'ufficio comunale competente sulla base di specifico rapporto del Comando di P.M. illustrativo delle particolari condizioni riscontrate nel territorio e dei presupposti stabiliti dalla disciplina comunale come sopra riassunta. Al fine di determinare il compenso spettante per gli interventi eccedenti il numero di interventi indicati in appalto, si applicano gli importi indicati nella tabella di cui all'art. 3 co 7 con ribasso percentuale applicato dalla ditta aggiudicataria tali importi sono determinati tenendo conto del prezziario regionale approvato con DPRS n°7 del 12/01/2007 e sulla base degli importi scaturenti dalle convenzioni in atto praticate per le medesime prestazioni.

4. La ditta comunicherà tempestivamente all'ufficio comunale l'avvenuta cattura e il giorno da cui decorre il ricovero dell'animale.

ART. 8- CONTROLLI DEL COMUNE

L'ente appaltante provvede a verificare la regolarità del servizio e l'osservanza delle regole prescritte nel presente capitolato mediante controlli periodici a cura di personale all'uopo destinato. A tal fine la ditta consente il libero accesso, nella struttura di accoglienza degli animali catturati, ai dipendenti comunali, adeguatamente identificati mediante apposito documento, inviati presso lo struttura, anche senza preavviso, per l'espletamento dei citati controlli. Il libero accesso, in ogni locale dell'impianto, deve essere consentito anche fuori delle fasce orarie di apertura della struttura al pubblico e comprende anche la sede sociale del concessionario ove risulti custodita la documentazione concernente l'espletamento del servizio. La ditta a tal fine deve consentire la consultazione ed estrazione copia di tutta la documentazione posseduta e concernente il servizio in oggetto. L'eventuale impossibilità di accesso alla struttura e agli atti, per fatto imputabile al concessionario, è causa di immediata risoluzione del rapporto concessorio.

Per una migliore collaborazione nei rapporti con il Comune la ditta aggiudicataria è tenuta a indicare il nominativo di un responsabile quale referente nei rapporti con il Comune.

ART. 9- ELEZIONE DOMICILIO

La ditta affidataria il servizio è tenuta a eleggere domicilio nel territorio del Comune di Melilli al fine di ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti l'esecuzione del servizio. In tale luogo, qualora la sede sociale del concessionario sia stabilita fuori del territorio regionale o nazionale, dovrà altresì essere custodita tutta la documentazione concernente l'espletamento del servizio (schede di cattura, schede di prelievo e trasporto delle carcasse, registri di carico e scarico, documenti fiscali, elenchi del personale dipendente).

ART. - 10 - PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;
- dovrà trasmettere al Comune, Settore 3°, Polizia Municipale, prima dell'inizio del servizio, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli art. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/08 o, nei casi previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnandosi ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro/cantiere ovvero i processi lavorativi seguiti.
- dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'appaltatore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, secondo le modalità che saranno definite dalla stazione appaltante.

In particolare, l'affidatario dovrà produrre la documentazione e predisporre l'elenco delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro intenda usare per la prestazione dei servizi nei luoghi di esecuzione dell'appalto, di cui presente Capitolato, e consegnarlo al Comune insieme all'autocertificazione dei requisiti richiesti.

Tutte le attrezzature di cui sopra dovranno essere idoneamente certificate e sottoposte alle verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore e/o da specifica norma di legge.

Nei luoghi di esecuzione delle attività dovranno essere sempre disponibili alla consultazione dei propri dipendenti copia dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro utilizzato dall'affidatario per l'esecuzione dell'appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle normative, la regolare manutenzione e l'eventuale verifica periodica effettuata ed eseguita secondo le modalità prescritte dalla legge.

Il personale della ditta aggiudicataria, nell'ambito dello svolgimento dell'attività sul territorio comunale ed all'interno della propria strutture, quando queste sono aperte al pubblico, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 11 - GARANZIE E RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio.

È onere dell'impresa aggiudicataria la stipula di apposita polizza assicurativa di R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio. La ditta si impegna a stipulare il contratto assicurativo

entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto in oggetto, pena la risoluzione del medesimo. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, dovrà avere un massimale almeno pari ad € 1.000.000 per sinistro e comunque così come da normativa in materia di infortuni; dovrà altresì specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi e coprire l'intero periodo del servizio. La ditta si impegna a presentare all'amministrazione copia della polizza e a presentare, a ogni scadenza annuale, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio in appalto.

La ditta aggiudicataria solleva il Comune di Melilli da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio, e in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. -12 - PROCEDIMENTO DI SPESA

1. La liquidazione del corrispettivo avverrà, ogni mese, entro 60 gg. dalla data di ricezione al protocollo comunale della fattura emessa dal concessionario e previo accertamento della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato, secondo la fatturazione che l'affidatario consegnerà all'amministrazione comunale.

2. Per gli animali, eccedenti il numero previsto dalla presente convenzione, ricoverati, per motivi indifferibili ed urgenti, su specifico provvedimento dell'amministrazione verrà presentata fatturazione separata.

3. I superiori documenti contabili dovranno essere corredati da prospetto riepilogativo contenente il numero di matricola del canile, il n. di scheda anagrafica e di microchip di ogni singolo animale, la data di ingresso e quella di uscita (specificando se per adozione, decesso o se di proprietà), il totale di ognuno dei giorni di permanenza nel canile, gli estremi dei provvedimenti comunali che autorizzano i ricoveri per gli animali extra convenzione.

4. I costi di mantenimento dei cani che risultano essere di proprietà andranno imputati invece ai legittimi proprietari secondo le tariffe previste dall'art. 4 del D.Pres. Reg. 12-1-2007 n. 6. Al riguardo la ditta affidataria trasmetterà all'ufficio comunale, che ne effettuerà verifica, l'importo totale delle spese sostenute per la cattura, custodia e assistenza sanitaria dell'animale, che dovranno essere indicate per singole voci dettagliate. Il comune provvederà al recupero delle somme dal proprietario, rilasciando apposita quietanza di pagamento a seguito della quale il concessionario provvederà alla restituzione dell'animale al legittimo titolare.

6. I costi afferenti eventuali interventi chirurgici, presidi medico-sanitari nonché trattamenti terapeutici, per diagnosi effettuate dal veterinario della struttura, verranno rimborsati a seguito di documentazione, accompagnata da apposite ricevute fiscali, convalidata del servizio veterinario dell'ASP locale sino alla concorrenza dell'importo complessivo di aggiudicazione. Tutti gli interventi terapeutici necessari eccedenti tale importo rimangono a carico dell'aggiudicatario a prescindere dalla loro natura.

7. E' fatto divieto all'appaltatore e agli operatori in servizio di richiedere, a qualsiasi titolo, agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi in oggetto.

ART. - 13 - RISERVE E PENALITA'

1. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di accertare, a mezzo dei propri uffici o del servizio veterinario dell'ASP, gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, compresa la verifica del numero degli animali effettivamente presenti, in relazione alle comunicazioni in possesso del Comune e delle schede identificative tenute dall'affidatario.

2. Se il numero delle unità canine effettivamente presenti dovesse essere inferiore a quello risultante dai dati in possesso dell'amministrazione comunale, oltre al mancato pagamento della retta, sarà applicata una penale pari a tre volte la retta stessa, riferita alla fatturazione del trimestre corrente e complessiva

degli oneri dei cani in convenzione ed extra convenzione, oltre i provvedimenti di legge derivanti .

3. Qualora la ditta affidataria non predisporrà, nell'arco temporale della convenzione, neppure una iniziativa espositiva di cui al comma 2, lett. d, dell'art. 6 senza darne avviso all'ufficio competente si applicherà la penale di € **500,00**.

4. Sono considerate quali gravi inadempienze:

- Ritardo nell'inizio del servizio nei termini stabiliti;
- Mancato o ritardato intervento ad ogni richiesta dell'autorità comunale;
- Mancata comunicazione al Servizio veterinario dell'ASP dell'avvenuta cattura dell'animale per la registrazione all'anagrafe canina o per l'apposizione del codice identificativo;
- Mancata comunicazione al Comune del decesso o dell'affidamento degli animali;
- Mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico;
- Mancato intervento medico-sanitario sui cani appena catturati o già ospiti della struttura;

5. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto dalla ditta appaltatrice per cause derivanti dalla mancata o minore richiesta del servizio in questione.

ART.14 - RISOLUZIONE CONTRATTO

In caso di grave e ripetuta inottemperanza dell'affidatario a quanto previsto dal presente capitolato, e previa diffida, il Comune può promuovere la risoluzione del contratto, con preavviso scritto di 30 gg., con incameramento della cauzione definitiva, salvo maggiori danni.

Il comune, oltre che in caso di grave inadempienza, ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e salvo l'eventuale risarcimento del danno, nei seguenti casi: fatti di frode o sentenze di condanna passate in giudicato; apertura di procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte dell'ATI; inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno; messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza di responsabilità civile verso terzi; applicazione di tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

ART. - 15 - REQUISITI IMPRESA

L'affidatario deve avere i seguenti requisiti:

- a)** Essere iscritto alla Camera di Commercio per l'attività di cattura, ricovero, cura e mantenimento di animali;
- b)** Essere in possesso di impianto idoneo e autorizzato sotto il profilo igienico-sanitario e urbanistico dalle competenti autorità a norma delle leggi vigenti nazionali e della Regione Sicilia, aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del presente capitolato. Essere in possesso di autorizzazione per la detenzione ed uso di gabbia trappola per la cattura dei cani.
- c)** Svolgere l'attività messa a bando da almeno un triennio;
- d)** Possedere i requisiti, le competenze, i titoli abilitativi e i mezzi necessari, previsti dalla legge, per il prelievo e trasporto delle carcasse animali, ed in particolare possedere l'autorizzazione dell'ASP competente per la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti di origine animale, destinati solo alla eliminazione categoria "1" a mezzo contenitori regolarmente autorizzati, possedere apposito attestato di idoneità al trasporto di merci su scala nazionale, essere iscritto alla camera di commercio come impresa avente come attività prevalente dell'impresa la raccolta il trasporto per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale.

ART. - 16 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dell'art.2, co.1, della l.r. 15 del 20-11-2008 e

ss.mm.ii. e dell'art.3 della legge 13-8-2010 n. 136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., *dedicato*, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

2. L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice unico di progetto (CUP).

3. Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

4. L'aggiudicatario si impegna a comunicare il CUP al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. - 14 – CONTROVERSIE

Il giudizio su eventuali controversie è di competenza del Foro di Siracusa.